



**COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto**

Viale Cavallotti, 2 - tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373

sito: [www.cesp-pd.it/](http://www.cesp-pd.it/)

mail: [perunaretediscuole@katamail.com](mailto:perunaretediscuole@katamail.com)

Spett.le

**MIUR**

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali

ed al **Ministro pro tempore**

Viale Trastevere, 76 Roma

Spett.le

**MEF**

**Direzione centrale per le politiche del personale**

Roma (00187) – Via XX Settembre, 97

ed al **Ministro pro tempore**

Roma li 25 ottobre 2012

Oggetto: Richiesta di intervento in via di autotutela e richiesta informazioni

**La presente Organizzazione Sindacale Cobas- Comitati di Base della Scuola, con sede legale in viale Manzoni, 55 - 00185 – Roma, agisce in nome e per conto dei propri iscritti, rappresentati e difesi, in questa fase, dalla sottoscritta Organizzazione sindacale nella persona del rappresentante legale pro tempore.....:**

**Vista** la Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, lì ove norma all'articolo 12 che *“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in*

*base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".*

**Rilevato** che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione.

**Rilevato** altresì che nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma ut supra citata, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

A fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, la norma di cui si discorre, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

**Vista** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012 la quale affermava che la norma di cui si discorre" determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Concludendo con la pronuncia di *'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973.'*";

La presente Organizzazione Sindacale ora agisce in nome e per conto di tutti i propri iscritti come da diretto mandato conferito all'atto della iscrizione al presente Sindacato Cobas Scuola-Comitati di Base della Scuola con sede legale in Roma via Manzoni 55, aderente all'associazione Cobas Confederazione dei Comitati di Base, poiché all'atto dell'iscrizione il dipendente autorizzando la propria amministrazione a trattenere mensilmente sull'intera retribuzione netta, comprensiva di indennità integrativa speciale ed ogni altra componente

accessoria, per 13 mensilità, un importo pari allo 0,50% per contributi sindacali a favore dell'Associazione Federativa Nazionale COBAS Comitati di Base della Scuola (Cod SM5) da effettuarsi mediante accreditamento sul C.C.P. N° 27509009 intestato a Cobas Comitati di Base della Scuola, Roma, autorizzava la stessa ad agire per l'espletamento degli scopi e degli obiettivi facenti capo alla citata Organizzazione come desunti dallo Statuto, in particolar modo lì ove si affermava che *L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende difendere e tutelare gli interessi generali dei lavoratori/trici, dei pensionati/e, delle donne, dei giovani in cerca di occupazione, degli immigrati/e, degli strati più deboli della popolazione promuovendo e coordinando le iniziative necessarie a tali fini su tutto il territorio nazionale, nonché i necessari collegamenti internazionali anche promuovendo attività di servizio e assistenza diretta di pubblica utilità in tutte le sua forme. L'Associazione si propone di agire in ogni sede per la tutela dell'incolumità psicofisica dei soggetti su citati e in particolare degli iscritti; si propone oltremodo la difesa in ogni sede dell'immagine della Confederazione;*

**chiede** in via di autotutela l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione, illegittimamente praticata sulla retribuzione dei nostri iscritti.

**Si chiede** inoltre la restituzione dell'importo complessivamente trattenuto dal 01/01/2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo, specificando che la presente interrompe ogni prescrizione ed è da intendersi come formale atti di messa in mora ex lege;

**chiede** altresì di venire a conoscenza, entro giorni 30 dalla ricezione della presente, nel rispetto delle prerogative sindacali facenti capo alla sottoscritta Organizzazione, nonché nel rispetto del principio della buona Amministrazione e trasparenza amministrativa, di come l'Amministrazione interessata, a cui si invia la presente diffida, intende procedere su tale materia e con quale tempistica ed a tal proposito di chiede concessione di incontro, da concordare tra le parti, per venire a conoscenza, anche a solo titolo informativo, di come si intende risolvere la detta questione.

Della presente richiesta di intervento e diffida si darà la massima diffusione attraverso mail, diffusione nel sito internet, come curati dai Cobas Scuola.

In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

Per I COBAS – comitati di base della scuola